DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1968

che concede al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo contingenti tariffari per le aringhe fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera (voce tariffaria ex 03.01 B I a) 2)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(68/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

vista la lettera del 13 giugno 1967, con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1968 al 14 febbraio 1969, la concessione di un contingente tariffario di 2.300 tonnellate, in esenzione da dazio per le aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese ha fornito i seguenti dati statistici:

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Apporti annui della pesca nazionale	1.366	1.836	1.607	786	427	359
Importazioni totali	10.167	10.487	9.886	9.729	9.664	9.823
di cui:						
— CEE	6.939	7.447	7.316	6.862	6.153	6.016
1° trimestre	1.538	2.135	1.668	1.638	1.549	902
2° trimestre	449	429	558	487	395	695
3° trimestre	1.337	2.070	1.748	1.950	1.772	1.925
4° trimestre	3.615	2.813	3.342	2.787	2.437	2.494
— Paesi terzi	3.228	3.040	2.570	2.867	3.511	3.807
1° trimestre	1.576	1.703	1.279	972	1.281	1.829
2° trimestre	639	249	306	471	425	605
3° trimestre	84	540	173	60	164	203
4° trimestre	929	548	812	1.364	1.641	1.170
Esportazioni	2.177	1.471	1.207	524	299	356

considerando che anteriormente al 1° gennaio 1962 l'Unione economica belgo-lussemburghese importava detti prodotti in esenzione da dazi doganali; che il dazio della tariffa doganale comune per il periodo in questione è del 20 %, ridotto al 15 % nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali condotti nell'ambito del GATT, a condizione che venga rispettato il prezzo di riferimento; che, inoltre, è stato consolidato, nel quadro del GATT ed a condizione che venga rispettato il prezzo di riferimento, un contingente tariffario di 46.000 tonnellate metriche, in esenzione da dazio, che dovrà essere concesso dalle competenti autorità della CEE;

considerando che la concessione di contingenti tariffari a favore di un solo Stato membro a norma dell'articolo 25 del trattato costituisce deroga al ritmo normale di progressiva istaurazione della tariffa doganale comune, al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dal passaggio progressivo al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del trattato tenendo conto degli articolo 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

considerando che gli Stati membri richiedenti si preoccupano soprattutto di garantire l'approvvigionamento in aringhe delle lore industrie produttrici di preparazioni e conserve, a condizioni uguali a quelle esistenti negli altri Stati membri, nonché di mantenere o, addirittura, incrementare il consumo dei derivati delle aringhe, a prezzi per quanto possibile bassi e stabili; che la Francia copre generalmente il suo fabbisogno con gli apporti della pesca nazionale e con importazioni dagli altri Stati membri; che, d'altra parte, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi ricevono per le aringhe un contingente tariffario, mentre il consumo di aringhe in Italia è estremamente esiguo rispetto a quello degli altri Stati membri; che, di conseguenza, non sussiste motivo di pensare che l'approvvigionamento delle suddette industrie degli Stati membri richiedenti, alle condizioni più vantaggiose possibili, possa falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri sui prodotti finiti, giacché dette preparazioni e conserve vengono consumate per lo più all'interno dei singoli Stati membri produttori;

considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria va notato che la pesca delle varietà in oggetto è attualmente insufficiente nella Comunità e che resterà tale almeno nel prossimo futuro; che gli apporti della pesca nazionale dell'Unione economica belgo-lussemburghese non coprono integralmente il fabbisogno di aringhe delle industrie produttrici di preparazioni e di conserve; che, inoltre, dal 1963 in poi detti apporti rivelano una nettissima tendenza alla diminuzione; che, infine, nessun elemento permette attualmente di ritenere che tale tendenza non prosegua nel 1968;

considerando che dalla situazione sopra descritta risulta che gli Stati membri richiedenti incontrano difficoltà tali da giustificare, nel caso specifico, una deroga all'imperativo di rapida attuazione della tariffa doganale comune; che, inoltre, tale deroga influenza favorevolmente gli scambi commerciali fra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che le importazioni totali dei pesci in oggetto effettuate dall'Unione economica belgo-lussemburghese presentano nel complesso una certa stabilità dopo il 1962; che occorre anche fissare per il periodo 1968/1969 un volume contingentale tale da garantire alla Comunità un margine sufficiente per lo smercio delle sue disponibilità esportabili negli Stati membri richiedenti; che in queste condizioni e tenendo anche conto delle alee della pesca e del fatto che le esportazioni di aringhe effettuate dagli Stati membri richiedenti hanno registrato dal 1962 una nettissima flessione, è opportuno fissare il volume del contingente a 2.300 tonnellate, il che corrisponde al volume richiesto dall'Unione economica belgo-lussemburghese;

considerando che il dazio del contingente dev'essere fissato tenendo conto della situazione particolare in ordine ai pesci in oggetto e del grado di attuazione dell'Unione doganale; che, inoltre, è previsto che quest'ultima dovrebbe essere perfezionata in un futuro molto prossimo; che, nell'attuale stadio dell'unione doganale e mancando giustificazioni economiche specifiche, la Commissione avrebbe dovuto abbinare al suddetto contingente tariffario, relativamente al quantitativo che supera in volume quello consolidato in esenzione da dazio doganale nell'ambito del GATT, un dazio più elevato di quello fissato per il periodo, contingentale 1967/1968; che va comunque segnalato come, in rapporto con le proposte presentate dalla Commissione al Consiglio in materia di organizzazione comune del mercato nel settore della pesca, la Commissione abbia recentemente trasmesso al Consiglio un progetto di regolamento per la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili in particolare alle aringhe; che, in queste condizioni, è opportuno non aumentare il dazio dello 0,5 % fissato dalla Commissione, in particolare per il periodo 1967/1968;

considerando che oltre al fabbisogno d'importazione dei paesi terzi, qui sopra valutato per l'unione economica belgo-lussemburghese a 2.300 tonnellate, è stabilito che anche la Germania ed i Paesi Bassi, altri Stati membri richiedenti, dovranno coprire nello stesso periodo analoghi fabbisogni dell'ordine, rispettivamente di 75.000 e di 6.000 tonnellate; che è giusto far partecipare gli Stati membri interessati al succitato contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio, in funzione del rispettivo fabbisogno di importazione dai paesi terzi;

considerando che, in base a quanto precede, per l'Unione economica belgo-lussemburghese appaiono più adeguati, per il periodo in oggetto, i sottoindicati volumi ed i dazi contingentali:

— 1.300 tonnellate in esenzione da dazio,

— 1.000 tonnellate al dazio dello 0,5 %;

considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali figurano nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da consentire di concludere che la concessione di detti contingenti tariffari, nei limiti sopra indicati, possa provocare serie perturbazioni sul mercato del prodotto in questione;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello da esso applicato alle importazioni dai paesi terzi;

considerando che, per la loro funzione sopra descritta, i contingenti tariffari possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, unicamente per la copertura del fabbisogno proprio degli utilizzatori degli Stati membri interessati, escludendosi qualsiasi possibilità di riesportare i prodotti nelle condizioni in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo sono concessi, per le loro importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul loro territorio, contingenti tariffari di aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, nei limiti dei quantitativi ed ai dazi sotto indicati:

— 1.300 tonnellate in esenzione da dazio,

— 1.000 tonnellate al dazio dello 0,5 %.

La concessione di questi contingenti lascia salva l'applicazione di eventuali tasse compensative sulle importazioni effettuate, in particolare, nel quadro dei contingenti tariffari suddetti, qualora dette importazioni provengano da paesi terzi partecipanti agli ultimi negoziati multilaterali condotti nell'ambito del GATT, ed avvengano a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento le cui varie modalità sono state fissate nelle lettere della Comunità economica europea relative ai prezzi di riferimento per le aringhe.

In nessun caso, comunque, il dazio da applicare ai prodotti importati nel quadro di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 16 giugno 1968 al 14 febbraio 1969.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1968

che concede al Regno dei Paesi Bassi contingenti tariffari per le aringhe fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera (voce tariffaria ex 03.01 B I a) 2)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(68/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

vista la lettera dell'11 luglio 1967, con la quale i Paesi Bassi hanno chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1968 al 14 febbraio 1969, la concessione di un contingente tariffario di 6.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per le aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate all'indu-